



Fondazione di Venezia

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
(ex art. 4, comma 1 dello Statuto)

**Approvato dal Consiglio Generale n. 184 del 16.12.2016 e
aggiornato con delibera del Consiglio Generale n. 194 del 23.02.2018**

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (ex art. 4, comma 1 dello Statuto)

PREMESSA

La Fondazione di Venezia è un soggetto privato autonomo, moderno e innovatore, al servizio dello sviluppo civile del territorio veneziano. La Fondazione ha mutato negli anni il proprio approccio, trasformandosi da mero ente finanziatore, deputato a erogare risorse, a soggetto capace di pensare e progettare, strutturandosi internamente in modo da gestire e coordinare le attività prodotte. Ha sviluppato, a partire da intuizioni scaturite dal suo interno o dal confronto con altri soggetti, una vera e propria capacità progettuale finalizzata a realizzare e produrre interventi di grande rilevanza per il territorio.

La Fondazione di Venezia può intervenire direttamente con iniziative in favore del territorio o tramite enti strumentali: tra questi si segnala la rete di Fondazioni di Comunità costituite per garantire interventi decentrati, che siano coerenti con gli obiettivi statuari e di indirizzo della Fondazione di Venezia e, contemporaneamente, espressione delle esigenze del territorio.

Le modalità di accesso ai contributi erogati dalle Fondazioni di Comunità sono rese note attraverso i canali di comunicazione attivati dalle Fondazioni medesime.

1. I CRITERI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

L'attività istituzionale della Fondazione è esercitata sulla base di criteri di programmazione pluriennale espressi dal Consiglio Generale in una apposita sezione del "Piano Programmatico Pluriennale" (PPP) il cui orizzonte temporale di riferimento è triennale.

Nel rispetto delle norme statuarie vigenti il Consiglio Generale individua in tale documento:

- le priorità, definendo natura ed entità degli interventi sia nell'ambito dei settori rilevanti previsti dallo Statuto (educazione, istruzione e formazione; ricerca scientifica e tecnologica; arte e beni culturali), sia nella quota di interventi destinati agli altri settori statuari;
- gli opportuni strumenti richiesti dalla diversa operatività che caratterizza le modalità di intervento (interventi diretti, interventi in partnership, contributi e donazioni) al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento della Fondazione;
- i programmi di intervento sulla base sia delle iniziative di maggior rilevanza e successo avviate nel corso degli esercizi precedenti, sia rispetto alle esigenze espresse dal territorio.

Nell'ambito di tali linee guida (priorità, strumenti e programmi) il Consiglio di Amministrazione, che detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati ad altri organi, svolge funzioni di proposta o di impulso dell'attività istituzionale.

2. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

La Fondazione ogni anno redige il "Documento programmatico previsionale" (DPP) per l'esercizio successivo al fine di rendere operative le linee guida a carattere pluriennale espresse nel PPP.

Lo Statuto definisce i seguenti ruoli:

- il Consiglio di Amministrazione "predisporre il progetto del Documento programmatico previsionale per l'esercizio successivo almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio Generale che deve discuterlo" (art. 24, comma 5).
- il Consiglio Generale "delibera il Documento programmatico previsionale" (art. 10, comma 1, lett. k) e lo "approva entro il mese di ottobre di ciascun anno" (art. 24, comma 6).

3. LE RISORSE

La Fondazione destina al perseguimento dei propri fini istituzionali, nei settori rilevanti indicati nell'art. 3, comma 2 dello Statuto, la parte prevalente del proprio reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve previste come obbligatorie a questo fine da norme di legge e da relativi provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza (Statuto, art. 6, comma 1).

La Fondazione destina la restante parte del reddito agli altri fini istituzionali, al reinvestimento o ad accantonamenti e/o a riserve facoltativi in conformità con quanto deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Generale (Statuto, art. 6, comma 2).

4. I SETTORI DI INTERVENTO

La Fondazione indirizza le proprie attività istituzionali a fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico preminentemente nel campo dei processi formativi, di ricerca e di fruizione culturale, e comunque nei settori dell'educazione, istruzione e formazione, della ricerca scientifica e tecnologica, dell'arte e dei beni culturali. Essa può altresì indirizzare le proprie attività istituzionali negli altri settori ammessi (Statuto, art. 3, comma 2).

5. LE MODALITÀ DI INTERVENTO

La Fondazione esercita le attività istituzionali attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati (Statuto, art. 3, comma 3).

La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione a istituzioni od organizzazioni nazionali e internazionali. Essa può altresì promuovere l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi del libro primo del codice civile, nonché la costituzione di società ai sensi del libro quinto del codice civile (Statuto, art. 3, comma 4).

La Fondazione può intervenire attraverso l'erogazione di contributi per iniziative progettuali presentate spontaneamente dai soggetti presenti sul territorio di riferimento o presentate dagli stessi in risposta all'emanazione di bando di erogazione di evidenza pubblica da parte della Fondazione.

5.1 Gli interventi diretti

Attraverso gli interventi diretti la Fondazione gestisce autonomamente gli aspetti operativi dell'iniziativa. In generale, i progetti sostenuti mediante questa modalità sono realizzati individuando e coordinando altri soggetti che operano sul territorio in ambiti attinenti a quelli del progetto stesso. Anche se i soggetti operanti nel settore di riferimento fossero in grado di sviluppare le iniziative desiderate, la qualità delle stesse, oppure altre caratteristiche intrinseche, suggeriscono l'opportunità che sia la Fondazione stessa ad agire direttamente. In taluni casi la Fondazione opera attraverso una rete di soggetti giuridici che ha avviato nel tempo per raggiungere con maggior efficienza gli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico dei propri settori rilevanti. Tale strategia è stata perseguita sia mediante la costituzione di nuovi soggetti sia attraverso l'acquisizione di partecipazioni in società operanti in settori strategici per lo sviluppo del territorio. Rispetto alla Fondazione tali soggetti sono caratterizzati da una missione specifica e dettagliata, dispongono di un organico autonomo e indipendente in grado di affrontare con un maggior grado di specializzazione la realizzazione delle varie attività programmate. In altri casi tali enti soddisfano la primaria esigenza di essere maggiormente radicati sul territorio, sostenendo le esigenze più significative e meritevoli espresse dalle singole comunità di riferimento. Infine, tali enti, pur se connotati da autonomia gestionale, sono tenuti ad osservare nella loro attività caratteristica la coerenza con la missione della Fondazione.

Infine, la realizzazione diretta garantisce alla Fondazione un maggior controllo sull'efficacia e sull'efficienza del prodotto o del servizio offerto.

Nell'ambito dell'attuazione delle linee generali espresse nel PPP e delle indicazioni programmatiche contenute nel DPP, il Consiglio di Amministrazione approva, respinge o rinvia per le opportune revisioni le iniziative progettuali proposte ed elaborate dagli uffici della Fondazione.

5.2 Gli interventi in partnership

Con gli interventi in partnership la Fondazione consegue i propri obiettivi attraverso la collaborazione con enti o istituti, caratterizzati da elevata capacità professionale, che operano nel segmento desiderato e forniscono il prodotto o il servizio richiesto. In questo caso la Fondazione, dopo aver selezionato il partner di riferimento, specifica le linee di intervento, concorda il piano d'azione e le risorse necessarie, definisce obiettivi, performance e controlli di qualità. In taluni casi il partner può essere individuato dalla Fondazione tra i soggetti terzi che chiedono alla Fondazione di contribuire alla realizzazione di uno specifico progetto attraverso la modalità illustrata al successivo paragrafo 6. In questi ultimi casi la Fondazione potrà ritenere necessario approfondire la richiesta, valutando la possibilità di trasformare il contributo in un intervento in partnership. Gli uffici presentano al Consiglio di Amministrazione una proposta progettuale che può essere approvata, respinta o rinviata per le opportune revisioni.

5.3 Contributi e donazioni

La Fondazione utilizza la modalità operativa contributi e donazioni per conseguire i propri obiettivi statutari attraverso l'attività di *grant making*. Nell'ambito dell'attuazione delle linee generali espresse nel PPP e delle indicazioni programmatiche contenute nel DPP, il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'ammontare massimo delle risorse che potranno essere erogate attraverso questa modalità. In taluni casi, nell'ambito di questa modalità operativa, la Fondazione

può emanare bandi dedicati, resi noti agli stakeholder attraverso i più idonei canali di informazione di volta in volta individuati. Obiettivo del bando, oggetto dell'intervento finanziabile, modalità di accesso al contributo ed entità del progetto finanziabile saranno oggetto di un regolamento specificatamente elaborato in occasione dell'emanazione di ciascun bando. Per l'accesso ai contributi non riconducibili ai bandi si rinvia a quanto indicato ai successivi paragrafi.

6. Modalità di presentazione delle richieste di finanziamento

6.1 Modalità di accesso ai contributi

I numerosi stakeholder presenti sul territorio inviano in modo spontaneo alla Fondazione richieste di finanziare iniziative di varia natura. Gli stakeholder possono presentare una sola richiesta di contributo nel corso dell'anno solare nel rispetto di un calendario di scadenze predefinite. Tutte le richieste di contributo devono essere redatte utilizzando l'apposito modulo, disponibile sul sito ufficiale della Fondazione di Venezia e presentate entro il 31 gennaio, 30 aprile o entro il 31 luglio di ciascun anno. Eventuali variazioni delle date di scadenza vengono opportunamente comunicate attraverso il sito ufficiale della Fondazione. Le domande presentate nella prima sessione di selezione o nella seconda e non accolte non possono essere riproposte nelle ulteriori sessioni di selezione previste nell'anno. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente. Devono essere recapitate in originale alla Fondazione di Venezia, al Servizio Attività Istituzionali (Dorsoduro 3488/U – 30123 Venezia), o tramite posta certificata all'indirizzo segreteria@pec.fondazionedivenezia.org.

Gli uffici procedono all'istruttoria di tutte le iniziative che vengono sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti che l'iniziativa sia coerente con la missione e gli obiettivi della Fondazione il progetto viene affidato ad un referente interno della Fondazione, incaricato per area di competenza, che avvia la procedura di gestione del progetto.

La decisione della Fondazione circa l'accoglimento o meno della domanda di contributo viene comunicata per iscritto al richiedente entro il 31 marzo di ciascun anno per le richieste pervenute entro il 31 gennaio, entro il 30 giugno per le iniziative pervenute entro il 30 aprile e entro il 30 ottobre per le iniziative pervenute entro la scadenza del 31 luglio. Il mancato accoglimento viene sinteticamente motivato. Stante la riconosciuta natura privatistica della Fondazione e dell'attività di erogazione dei contributi della stessa, non si applica la normativa di cui alla Legge 7/8/1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di accesso ai documenti amministrativi. L'elenco dei beneficiari di contributi e delle iniziative finanziate è pubblicata sulle pagine del sito ufficiale della Fondazione di Venezia.

La trasparenza dell'attività erogativa della Fondazione viene comunque assicurata nei modi e nelle forme rendicontati nel Bilancio di Missione.

6.2 Soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento

La Fondazione di Venezia può erogare contributi nei settori di attività previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto della Fondazione, esclusivamente a favore di enti pubblici o privati che non perseguono finalità di lucro, ed enti ecclesiastici, che svolgano attività coerenti con

le finalità statutarie della Fondazione. Ai sensi della normativa di settore (D. Lgs. 17/5/1999 n. 153 e successive modificazioni) la Fondazione non può erogare contributi, direttamente o indirettamente, a enti con fini di lucro, né in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991 n. 381 e delle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24/3/2006, n. 155 oltre che delle proprie imprese o società strumentali. Inoltre, la Fondazione non eroga contributi a favore di: singole persone fisiche, partiti e movimenti politici e organizzazioni sindacali e di patronato.

Il beneficiario decade inoltre dal diritto a presentare progetti o all'utilizzo del contributo messo eventualmente a disposizione della Fondazione, qualora si sia verificata la perdita dei requisiti soggettivi del beneficiario stesso o vi sia un procedimento di annullamento o di revoca del riconoscimento della personalità giuridica assegnata.

6.3 I criteri di selezione delle iniziative

La selezione delle iniziative progettuali avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- coerenza del progetto rispetto a:
 - a) le finalità statutarie della Fondazione;
 - b) le linee strategiche delle erogazioni quali vengono definite dal PPP triennale;
 - c) obiettivi definiti per programma da PPP triennale e DPP annuale;
- esperienza maturata dai soggetti coinvolti nel progetto;
- coerenza nella descrizione del progetto presentato tra obiettivi, attività e risultati;
- sinergie con eventuali progetti realizzati - o in fase di avvio - dalla Fondazione o da altri enti rilevanti per il territorio di riferimento.

In sintesi, le ragioni che impongono una risposta negativa sono le seguenti:

- iniziative che non ricadano nei settori di intervento della Fondazione o che ricadano in un settore per il quale risultano già esaurite le risorse a disposizione nel periodo di riferimento;
- iniziative proposte da persone fisiche o da società a scopo di lucro;
- iniziative presentate da enti non formalmente costituiti con atto costitutivo e statuto regolarmente registrati.

Fatte salve le ragioni di cui sopra, previste dal quadro normativo di riferimento, il Piano Pluriennale 2018-2020, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 15 dicembre 2017, stabilisce inoltre i seguenti ulteriori criteri di selezione:

- le erogazioni per attività contributive e/o in partnership dovranno essere tendenzialmente destinate per non più del 30% a copertura dei costi di gestione e amministrazione del beneficiario qualora si tratti di un ente di diritto privato;
- in ossequio al principio di complementarietà e non sussidiarietà all'intervento dello Stato, non sono ammessi interventi erogativi a copertura dei costi di gestione e amministrazione di enti beneficiari di diritto pubblico;
- non sono ammesse erogazioni a copertura anche indiretta di interventi infrastrutturali degli enti pubblici territoriali di cui all'art 114 della Costituzione;
- non sono altresì ammesse erogazioni nei confronti di soggetti autoreferenti intendendosi per tali quei soggetti che non abbiano capacità autonoma di raccolta di fondi in misura tale che

l'intervento della Fondazione risulti indispensabile per la sopravvivenza dell'ente e della sua capacità di realizzare attività apprezzabili in favore della Comunità.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare ulteriori specifici criteri di inammissibilità che verranno tempestivamente resi noti attraverso il sito internet ufficiale.

7. La gestione delle iniziative

7.1 L'erogazione del contributo

Nel caso di accoglimento della richiesta, l'esito dell'istruttoria potrà essere formalizzato, qualora la Fondazione ne ravvisi la necessità, anche mediante apposita convenzione. In sede di comunicazione verranno rese note le modalità di erogazione del contributo, che potranno avvenire, a seconda dei casi e comunque su decisione della Fondazione, in un'unica soluzione o in più soluzioni, per stati di avanzamento del progetto e condizionate alla presentazione alla Fondazione di specifica documentazione.

L'erogazione del contributo potrà esaurirsi nell'anno di accoglimento della richiesta oppure, nel caso di iniziative pluriennali, negli esercizi successivi. La ripartizione del contributo complessivo verrà indicata nella comunicazione di esito dell'istruttoria.

Nel caso di necessità di proroga dei tempi di utilizzo del contributo, essa dovrà essere richiesta espressamente dal soggetto beneficiario del contributo e potrà essere concessa unicamente per motivi eccezionali e documentabili.

In ogni caso qualsiasi eventuale modifica dell'iniziativa finanziata e/o della sua modalità di esecuzione il soggetto beneficiario dovrà trasmettere le informazioni circa le modifiche che si intendono apportare motivandone l'esigenza. Con riferimento al budget, sintetica motivazione e accordo preventivo sono obbligatori per ogni scostamento superiore del 10% rispetto a quanto indicato come costo complessivo del progetto.

In linea generale non sono ammesse la modifica di elementi sostanziali o la variazione dell'ente beneficiario.

7.2 Il Monitoraggio delle iniziative

Ogni iniziativa progettuale è sottoposta a monitoraggio finalizzato ad accertare l'attivazione del progetto, gli stati di avanzamento dei lavori e la coerenza e la qualità dei prodotti intermedi e/o finali rispetto a quanto prestabilito.

In sede di comunicazione dell'accoglimento della richiesta potranno essere definite specifiche e dettagliate modalità di raccolta delle informazioni necessarie a effettuare il monitoraggio.

In ogni caso la Fondazione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, anche successivamente all'erogazione a saldo del contributo, il monitoraggio periodico degli interventi al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario, il corretto andamento e la capacità di perseguire i relativi obiettivi, anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. Il beneficiario ha l'obbligo di collaborare alle attività di monitoraggio che saranno attivate dalla Fondazione.

La Fondazione procede alla verifica sia dell'attuazione dei programmi, sia dell'efficacia degli interventi. Il risultato di tale azione è opportunamente documentato attraverso la redazione del bilancio di missione e altre forme di divulgazione.

7.3 Revoca del contributo

In caso di verifica di risultati non corrispondenti alle finalità dell'erogazione, inadempimenti, ritardi nella realizzazione, mancati chiarimenti o di mancato invio di documentazione richiesta anche nel corso dell'attività di monitoraggio, la Fondazione può deliberare, anche in corso di realizzazione del progetto finanziato, di revocare i finanziamenti ancora da erogare, e di escludere il destinatario dall'ottenimento di futuri contributi.

In caso di revoca o risoluzione disposta dopo l'erogazione a saldo per accertate irregolarità nella documentazione presentata, il beneficiario è tenuto alla immediata restituzione della relativa somma. In ogni caso resta fermo il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della risoluzione del rapporto.

In caso di revoca, riduzione o risoluzione del rapporto è esclusa la responsabilità della Fondazione verso terzi destinatari di impegni assunti dal beneficiario.

8. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e Codice etico

La Fondazione di Venezia si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché di un Codice Etico. I testi relativi sono disponibili sul sito internet ufficiale. I beneficiari dei contributi e i partner di progetto della Fondazione di Venezia si impegnano a prendere visione del contenuto dei predetti documenti, e alla loro più scrupolosa osservanza per tutta la durata del rapporto con la Fondazione di Venezia, pena la revoca del contributo assegnato e l'interruzione di qualsiasi rapporto di collaborazione.